



# COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria di Prima convocazione  
seduta Pubblica

**Oggetto: Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020**

L'anno duemilaventi il mese di dicembre il giorno ventinove alle ore 00:00, in videoconferenza, si è riunito il consiglio comunale.

Presiede il sindaco Ornella Noventa.

Partecipa il segretario comunale Francesco Pucci.

Sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
Noventa Ornella	P	Maccagnan Michela	P
Faoro Federico	P	D'Agostini Ilenia	P
Largo Corinna	P	Gaio Danilo	P
Mastel Aline	P	Campigotto Mauro	P
Poletti Renzo	P	Possamai Roberto	P
Resenterra Mariuccia	P	Da Rugna Guido	P
Tollardo Silvano	P		

Numero totale presenti

13

Numero totale assenti

0

Assessore esterno:

ERIC GIRARDINI

ASSENTE

---

Il presidente, sussistendo il numero legale, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco. Introduce la proposta di deliberazione.

Isabella Bongini – *Responsabile servizio associato tributi*. Illustra la proposta di deliberazione. In particolare spiega che nel piano vengono considerate le voci di spesa a consuntivo di precedenti esercizi secondo dei criteri di classificazione stabiliti da ARERA.

Largo. Rileva che il 2021 potrebbe essere l'ultimo anno di gestione del servizio da parte del Comune, con il passaggio del servizio all'Ambito a far data dal 2022.

Sindaco. Ringrazia la dott. Bongini per la collaborazione nella presentazione.

Vista la proposta di deliberazione del 23/12/2020, n. 52 ad oggetto: "Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020", allegata alla presente e ritenuto di approvarla.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi favorevoli unanimi.

### DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione del 23/12/2020, n. 52 ad oggetto: "Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020".

## **Proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23-12-2020**

OGGETTO: Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Visto l'art. 1, comma 654 della norma sopracitata il quale dispone che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*.

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), che, all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

Considerato che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera f), della legge 27/12/2017, n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera c), della legge 27/12/2017, n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che approva il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

Considerato che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede all'art. 6 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Considerato che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Preso atto che l' "Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".

Considerato che il Comune di Lamon è considerato Ente Territorialmente Competente e quindi l'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale.

Visto l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e ss.mm., il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...".

Visto l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime.

Considerato, in particolare, che il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Richiamata, in tal senso, la deliberazione di questo Ente n. 23 del 16/06/2020.

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), della L. 208/2015, il quale prevede che: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale.

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 223.676,00.

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente, tra cui: fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; tutti i vari coefficienti come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario.

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari.

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI).

Considerato che:

- con deliberazione consiliare n. 32 del 26/09/2009 e ss.mm., veniva conferita, a tempo indeterminato, delega all’allora Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, per la gestione in forma associata del Servizio Tributi e Demografico Associato;
- il responsabile del suddetto servizio è stato, da ultimo, nominato con delibera di Giunta comunale n. 37 del 13/05/2020.

## **PROPONE**

1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il Piano Economico Finanziario e i relativi allegati sul portale di ARERA per l'approvazione dello stesso;
- 4) di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del servizio associato tributi dell'Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti;
- 5) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata stabilita dall'art. 134 della legge 18 agosto 2000 n. 267, nonché nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'ente;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente  
F.to Ornella Noventa

Il segretario comunale  
F.to Francesco Noventa

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione del 23-12-2020 n.52 ad oggetto “Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020” si esprime parere Visto in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Lamon, 23-12-2020

Il responsabile dell'ufficio  
F.to Nicola Todesco

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione del 23-12-2020 n.52 ad oggetto “Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020” si esprime parere Favorevole in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Lamon, 23-12-2020

Il responsabile dell'ufficio  
F.to Nicola Todesco

---

**ALBO PRETORIO**  
**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto Stefano Slongo certifica che duplicato informatico della delibera di consiglio comunale del 29-12-2020, n. 50 ad oggetto: “Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020” è stato pubblicato all'albo pretorio dal giorno 07-01-2021 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione  
F.to Stefano Slongo

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Nicola Todesco certifica che la presente delibera:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;  
è divenuta esecutiva il giorno 18-01-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3.  
d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.)

Il responsabile dell'ufficio  
F.to Nicola Todesco